



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° 13 del 28-07-2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di luglio alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del palazzo Comunale, sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione, previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Silvia Genzini il Consiglio Comunale.

| N. | Cognome e Nome | P | A |
|----------------------|-----------------------|----------|---|
| 1. | Genzini Silvia | Presente | |
| 2. | Dimone Fabrizio | Presente | |
| 3. | Corbari Carlo | Presente | |
| 4. | Madurini Roberto | Assente | |
| 5. | Zagni Pietro | Presente | |
| 6. | Pagani Margherita | Presente | |
| 7. | Meneghinello Rossella | Presente | |
| 8. | Granata Giampietro | Presente | |
| 9. | Morandi Maurizio | Assente | |
| 10. | Olzi Marco | Presente | |
| 11. | Ponzoni Gianpietro | Assente | |
| Presenti 8 Assenti 3 | | | |

Partecipa Il Segretario Comunale dott.ssa Mariateresa Caporale

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Meneghinello e Zagni per la maggioranza, e Olzi per la minoranza.

Il Sindaco illustra brevemente l'argomento posto all'ordine del giorno ed all'approvazione del Consiglio Comunale.

Il consigliere Olzi chiede di introdurre una riduzione delle imposte non riscosse dallo Stato ma dal Comune per aiutare le imprese.

Il Sindaco risponde che relativamente all'IMU non è possibile intervenire in quanto la normativa non lo prevede, mentre è possibile per il tributo TARI in quanto la legge prevede espressamente la riduzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplina *ex novo*, a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita insieme alla TASI (per la componente riferita ai servizi) e alla TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti) come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

RICHIAMATA la deliberazione n. 34 avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC): Approvazione aliquote e tariffe anno 2020 e piano finanziario TARI" approvata dal Consiglio Comunale in data 27.12.2019 secondo le disposizioni normative vigenti nell'anno 2019 (Legge 47/2013);

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE, altresì tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020 e ritenuto opportuno, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P. 2020-2022 approvato con propria deliberazione n. 37 del 27.12.2019, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote IMU come segue:

- Aliquota prevista per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019): 0,57%

- Detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1 comma 749 della L. n. 160/2019: dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 comma 750 L. 160/2019): 0,10%;
- Aliquota prevista per i "beni mercè": (art. 1 comma 751 L. 160/2019): 0,10%
- Aliquota per i terreni agricoli (art. 1 comma 752 L. 160/2019): 0,76%
- Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,01% di cui 0,76% è riservata allo Stato e 0,25% riservata al Comune.
- Aliquota aree fabbricabili: 0,96%
- Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune: 1,01% con riduzione del 50 per cento della base imponibile;
- Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431: 1,01% da ridurre al 75 per cento.
- Aliquota altri immobili: (art. 1 comma 754 L. 160/2019): 1,01%

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- e) il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- f) il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

PRESO E DATO ATTO:

- che con decreto legge n. 18/2020, recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid –19*”, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020;
- che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;
- che l'art. 138 “*Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020*” del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, c.d. Decreto Rilancio, il quale uniforma i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine di approvazione del bilancio di previsione, disponendo, infatti, l'abrogazione del comma 4 dell'art. 107 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il comma 779 dell'articolo 1 della L. 160/2019 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della L. 147/2013.

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “*(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*”;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura base;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 in data odierna;

ACQUISITI agli atti il parere favorevole:

- del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- dell'Organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Il consigliere Olzi motiva l'astensione dal voto in quanto non interviene nella gestione;

CON VOTI favorevoli n.7, contrari nessuno, astenuti n. 1 (consigliere Olzi), espressi per alzata di mano dai sette votanti su otto presenti:

DELIBERA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020 come segue:

| | |
|--|--|
| Aliquota prevista per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748 L. 160/2019) | 0,57 % |
| Aliquota prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 1 comma 750 L. 160/2019) | 0,10% |
| Aliquota prevista per i "beni merce" (art. 1 comma 751 L. 160/2019) | 0,10% |
| Aliquota per i terreni agricoli (art. 1 comma 752 L. 160/2019) | 0,76 % |
| Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1 comma 753 L. 160/2019) | 1,01% (di cui 0,76% è riservata allo Stato e 0,25% riservata al Comune). |
| Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune | 1,01 %, con riduzione del 50 per cento della base imponibile |
| Aliquota per le aree edificabili | 0,96 % |
| Aliquota per immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 | 1,01 %, da ridurre al 75 per cento |
| Aliquota altri immobili (art. 1 comma 754 L. 160/2019) | 1,01% |

3) DI CONFERMARE:

- la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1 comma 749 della L. n. 160/2019: dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 03.09.2014, i valori venali delle aree edificabili situate sul territorio comunale;
- 4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- 5) DI PROVVEDERE entro il 14 ottobre 2020 ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere,

All'unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano dagli otto presenti e votanti

DICHIARA

immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 T.U. del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 13 DEL 28-07-2020

Oggetto : **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li 28-07-2020

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
F.to Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li 28-07-2020

Il Responsabile del Servizio
Amministrativo - Contabile
F.to Sabrina Leni

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Silvia Genzini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Mariateresa Caporale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pieve San Giacomo, 04-08-2020

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Mariateresa Caporale

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi dal .04-08-2020 ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 15-08-2020

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Mariateresa Caporale
